



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Data 25/01/2019 N. 17	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.-
--	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venticinque** del mese di **Gennaio** alle ore **12.00** nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei signori:

<i>Progr.</i>	ASSESSORI	CARICATI	Presente
1	TIZIANA MAGNACCA	Sindaco	SI
2	TRAVAGLINI MARIA	Vice Sindaco- Assessore	SI
3	FAIENZA OLIVIERO	Assessore	SI
4	LIPPIS GIANCARLO	Assessore	NO
5	MARCELLO TONINO	Assessore	SI
6	RASPA FABIO	Assessore	SI

Presenti **5**

Assenti **1**

e con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Dott. Aldo D'Ambrosio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

«Oggetto»

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 in data 15 maggio 2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno 7 dicembre 2018 (G.U. n.292 del 17/12/2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;

Ricordato che :

- le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità sono indicate all'art.12 del D.lgs.n.507/1993, Capo I, riguardante l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ((ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni);
- ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2017 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 20184 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella IV classe (comuni fino a 30.000 abitanti);

«Oggetto»

- con il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993 e che per i Comuni di classe IV, è stata fissata in € 13,427 per ogni metro quadrato;
- l'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n.507/1993 stabilisce, per i Comuni di classe IV, la misura del diritto sulle pubbliche affissioni pari a € 1,136 per i primi 10 giorni e € 0,341 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione;
- l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, forniva agli enti locali la facoltà di incrementare le tariffe sia dell'imposta sulla pubblicità quanto dei diritti sulle pubbliche affissioni. L'intervento normativo consentiva l'aumento " fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato;
- tale disposizione di aumento è stata successivamente abrogata con la riforma dell'art.23, comma 7, del D.L. n.83/2012;
- in ordine alla previsione di abrogazione dell'incremento delle tariffe dell'ICP e DPA, da parte del D.L. n.83/2012, è sorto un contrasto circa l'interpretazione della sua efficacia;
- il Consiglio di Stato, con la sentenza n.6201/2014, ha ritenuto inapplicabili le maggiorazioni approvate dopo il 26 giugno 2012 originando dubbi sulla legittimità degli incrementi delle tariffe ICP e DPA applicati dagli Enti Locali negli anni successivi al 2012;
- in ragione di queste divergenze giurisprudenziali, il legislatore ha emanato la disposizione interpretativa dettata dal comma 739 art. 1 della legge di stabilità n.208/2015, nell'intento di ristabilire la certezza sull'applicazione degli aumenti tariffari deliberati prima della norma abrogativa, fornendo chiarimenti circa l'applicazione degli aumenti approvati anche negli anni successivi con apposita deliberazione di conferma o per rinnovo tacito, in conformità all'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n.15/2018 sposa l'orientamento del Consiglio di Stato affermando che gli aumenti, benché deliberati prima dell'introduzione dell'art.23, comma 7, del D.L. n.83/2012, non possono avere efficacia anche negli anni successivi all'intervento normativo del 2012;
- con nota del 27 aprile 2018 l'IFEL pone in luce il contrasto con la linea intrapresa dai Comuni e generalmente accolta dalla giurisprudenza, che ritiene applicabili, anche per le annualità successive, gli incrementi dopo il 2012, confermando la possibilità per i comuni di applicare gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012, confermati tacitamente o espressamente, anche per gli anni successivi;

Evidenziato che anche questo Comune ricade in tale contesto in quanto, rispetto alle tariffe previste dall'art.12 del D.Lgs. n.507/1993, ha determinato a decorrere dal 1 gennaio 2012 di aumentare le stesse con la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.84 del 15/05/2012, del 20% per le superfici fino e oltre il metro quadrato e sempre dall'anno 2012 ha stabilito di applicare la maggiorazione di cui all'art. 3, c. 6, del D.Lgs. 507/93, nella misura del 50% (cinquanta per cento) le tariffe per la pubblicità di cui all'articolo 12, comma 2, all'articolo 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, la tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19, per il periodo dal 15 maggio al 15 settembre;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n. 84 in data 15/05/2012 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla

«Oggetto»

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in vigore dal 1° gennaio 2012 e confermate tacitamente fino al 2018;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2017 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 20184 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella IV classe (comuni fino a 30.000 abitanti);

Richiamata la risoluzione n.2/DF del 14/05/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA)- Aumenti tariffari ex art.11 comma 10 della Legge n.449 del 1997, abrogati dall'art.23, comma 7, del D.L. n.83 del 2012 - Norma interpretativa di cui all'art.1, comma 739 della legge n.208 del 2015 - Sentenza della Corte Costituzionale del 10 gennaio 2018, n.15";

Verificato che il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2018 (esercizio precedente a quello di riferimento), quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è di Euro 152.000,00;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto il comma 919 art.1 della Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018 che ha ripristinato la facoltà per gli enti locali di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al D.Lgs. n.507/1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;

Rilevato dunque, sulla base della norma richiamata art. 1 comma 919 L. n.145 del 30/12/2018, che il comune intende avvalersi della facoltà di aumentare del 20% le tariffe di cui al D.Lgs. n.507/1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni e di stabilire l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 3, c. 6, del D.Lgs. 507/93, nella misura del 50% (cinquanta per cento) le tariffe per la pubblicità di cui all' articolo 12, comma 2, all'articolo 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, la tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19, per il periodo dal 15 maggio al 15 settembre;

Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

«Oggetto»

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.60 in data 11/12/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. di stabilire, con decorrenza 1 gennaio 2019, l'aumento delle tariffe per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, così per come in premessa specificato, nella misura del 20% per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;
2. di stabilire, l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 3, c. 6, del D.Lgs. 507/93, nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle tariffe per la pubblicità di cui all'articolo 12, comma 2, all'art.14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, la tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19, per il periodo dal **15 maggio al 15 settembre**;
3. di approvare conseguentemente per l'anno 2019, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stimare in € 145.200,00 il gettito dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019, derivante dall'applicazione delle tariffe come sopra determinate, così distinto:

«Oggetto»

- € 118.000,00 per ICP;
 - € 27.200,00 per DPA;
5. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
 6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di SAN SALVO (Prov. Chieti)

UFFICIO TRIBUTI

TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019 (CLASSE IV)

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

COMUNE DI SAN SALVO (CH) Comune di classe quarta				
TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				
Per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre è applicata la maggiorazione del cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.				
Pubblicità Annuale – art.12 c. 1 D.Lgs. 507/93 -				
	Inferiore al metro quadrato e per anno solare	Superiore al metro quadrato e per anno solare	Superficie compresa fra Mq 5,50 e 8,50	Superficie oltre mq. 8,50
Ordinaria al mq.	€ 13,427	€ 16,113	€ 24,169	€ 32,232
Luminosa al mq.	€ 26,854	€ 32,227	€ 40,282	€ 48,339
Per la pubblicità temporanea con durata non superiore a 3 mesi si applicano le tariffe della pubblicità annuale al Mq. ridotte ad 1/10 per ogni mese di esposizione				
Pubblicità effettuata su veicoli in genere – art.13 D.Lgs. 507/93 -				
Pubblicità effettuata all'interno dei veicoli– art.13 c.1 D.Lgs. 507/93				
	Inferiore al metro quadrato e per anno solare	Superiore al metro quadrato e per anno solare		
Ordinaria al mq.	€ 13,427	€ 16,113		
Luminosa al mq.	€ 26,854	€ 32,227		
Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli– art.13 c.2 D.Lgs. 507/93				
	Inferiore al metro quadrato e per anno solare	Superiore al metro quadrato e per anno solare	Superficie compresa fra Mq 5,50 e 8,50	Superficie oltre mq. 8,50
Ordinaria al mq.	€ 13,427	€ 16,113	€ 24,169	€ 32,232
Luminosa al mq.	€ 26,854	€ 32,227	€ 40,282	€ 48,339
Pubblicità effettuata con veicoli– art.13 c. 3 D.Lgs. 507/93				
Motoveicoli	€ 29,748	Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata		
Autoveicoli portata inf. 30 q.	€ 59,496			
Autoveicoli portata sup. 30 q.	€ 89,244			
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni – art.14 D.Lgs. 507/93 -				
Per conto altrui– art.14 c. 1 D.Lgs. 507/93				
Inferiore al metro quadrato e per anno solare		Superiore al metro quadrato e per anno solare		
€ 41,316		€ 49,580		
Per conto proprio– art.14 c. 2 D.Lgs. 507/93				
Inferiore al metro quadrato e per anno solare		Superiore al metro quadrato e per anno solare		
€ 20,658		€ 24,789		
Pubblicità Varia – art.15 D.Lgs. 507/93 -				
Aeromobili	€ 74,370	Tariffa per ogni giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati		
Palloni Frenati	€ 37,185			
Striscioni al mq.	€ 16,113	Per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione		

«Oggetto»

Sonora		€ 9,296	Per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione
Volantinaggio		€ 3,099	Per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ciascun giorno o frazione
Proiezioni	Inferiore a 30 gg.	€ 3,099	Per ciascun giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione
	Superiore a 30 gg.	€ 1,549	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - art. 19 D.Lgs. 507/93 -			
Fino a 10 giorni per ogni manifesto formato standard 70 x 100		€ 1,363	
Fino a 15 giorni per ogni manifesto formato standard 70 x 100		€ 1,703	
Fino a 20 giorni per ogni manifesto formato standard 70 x 100		€ 2,043	
Fino a 25 giorni per ogni manifesto formato standard 70 x 100		€ 2,383	
Fino a 30 giorni per ogni manifesto formato standard 70 x 100		€ 2,723	
<p>Dopo i primi 10 gg. o frazione, si applica una maggiorazione per ogni 5 gg. successivi pari a € 0,340</p> <p>Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione</p>			



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019** / **32**

Ufficio Proponente: **Ufficio: ici - imu - icp**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.-**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio: ici - imu - icp)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/01/2019

Il Responsabile di Settore
Rag.a Angiolina Colameo

Parere Contabile

Ufficio: ici - imu - icp

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere favorevole

Data 25/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag.a Maria Silvia Torricella

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**
(art. 49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs. n. 267/2000)

data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Angiolina Colameo

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**
(Art. 49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs. n. 267/2000)

data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Silvia Torricella)

IL SINDACO
(Avv. Tiziana Magnacca)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Aldo D'Ambrosio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune (www.comune.sansalvo.ch.it/albo_pretorio_on-line/home.php) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi al n. e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco n.

Li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Aldo D'Ambrosio)

ESEGUIBILITA':

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA':

la presente deliberazione diviene esecutiva dal _____ in quanto decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000

San Salvo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Aldo D'Ambrosio)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Tiziana Magnacca;1;2290342
Aldo D'Ambrosio;2;9208313

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, art.125 D.Lgs 267/2000.

San Salvo li «DAL 04.02.2019 AL 19.02.2019»

IL SEGRETARIO GENERALE
(«Dott. Aldo D'AMBROSIO»)